

N. 1837/2012 Ruolo Generale



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 22 maggio 2012

da

[REDACTED] rappresentata e difesa, per mandato a margine del predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Capalozza e dall'avv. Paola Tanzi e presso il loro studio in Spilimbergo via Mazzini n. 3 elettivamente domiciliata

- attrice -

contro

BANCA [REDACTED] rappresentata e difesa, la prima per procura generale alle liti rilasciata il [REDACTED] per atto del [REDACTED] ed il secondo e terzo per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. [REDACTED] dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. M. [REDACTED] e presso lo studio di quest'ultimo in [REDACTED]



- convenuta -

Oggetto: contratti bancari.

Causa iscritta a ruolo il 25 maggio 2012 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2016.

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 15 gennaio 2016:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, giudicare:

NEL MERITO:

1) dichiararsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla Banca [redacted] sul conto corrente n. 27 nonché sui conti anticipi n. 280198 (già n. 280089) e n. 280090, intestati alla [redacted], e ciò dall'inizio dei rapporti sino al 30.06.2000, per violazione dell'art. 1283 c.c., per le motivazioni di cui è causa;

2) dichiararsi non dovute dalla [redacted] alla Banca [redacted] le commissioni di massimo scoperto trimestrali addebitate nel corso dell'intero rapporto sul conto corrente n. 27, per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c., per le motivazioni di cui è causa;

3) dichiararsi non dovuti gli interessi ultralegali applicati dalla Banca [redacted] sui conti correnti n. 27 e n. 2489 nonché sui conti anticipi/sovvenzione n. 280198 (già n. 280089), n. 290907, n. 284172, n. 282628, n. 280523, n. 280197, n. 280090, n. 280054 e n. 280052, intestati alla [redacted], per difetto di una specifica e valida convenzione per iscritto ai sensi dell'art. 1284, 2 e 3 comma, c.c. e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 01.01.1993, per le motivazioni di cui è causa;

4) condannarsi conseguentemente la Banca [redacted] a restituire alla [redacted] la somma di Euro 201.587,89, così come



determinata dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, indebitamente corrisposta in più a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto trimestrali, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora (15.07.2011) al saldo effettivo, e ciò per le motivazioni di cui è causa.

Spese, diritti ed onorari più IVA e CNAP rifusi, ivi comprese spese di c.t.u..

I procuratori dell'attrice dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni o deduzioni formulate da controparte".

Per la convenuta: come da foglio allegato al verbale d'udienza del 15 gennaio 2016:

"in via preliminare: dichiararsi prescritte, e conseguentemente rigettare, tutte le domande di ripetizione relative a pagamenti, o riconducibili ad annotazioni sui conti, anteriori al 22 maggio 2002;

nel merito: respingersi ogni domanda avversaria perché infondata e non provata. In ogni caso rigettarsi le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali.

in subordine: ridursi le pretese dell'attrice a quanto di diritto".

RAGIONI DELLA DECISIONE

[REDACTED] (nel prosieguo solo [REDACTED] ha convenuto davanti al Tribunale di Pordenone Banca [REDACTED] (in seguito [REDACTED] e, premesso di aver intrattenuto dall'anno 1993 al 4 ottobre 2011 con detto Istituto un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scoperta sul conto corrente n. 27 e conti ad esso collegati, ha chiesto e tuttora chiede:

- 1) di sentir dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dall'inizio del rapporto sino al 30 giugno 2000 da [REDACTED] per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- 2) di sentir dichiarare non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali



addebitate nel corso dell'intero rapporto, per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c.;

3) di sentir dichiarare non dovuti gli interessi ultralegali applicati dalla convenuta, per difetto di una specifica e valida convenzione per iscritto ai sensi dell'art. 1284 commi 2° e 3° c.c. e dell'art. 116 D.Lgs. n. 385/93;

4) di sentir conseguentemente condannata [redacted] alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto ai titoli che precedono, importo quantificato in sede di conclusioni definitive in € 201.587,89 complessivi o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla costituzione in mora (15 luglio 2011) al saldo effettivo.

[redacted] nel costituirsi, ha eccepito ed ancora in via definitiva eccepisce preliminarmente la prescrizione di tutte le domande di ripetizione relative a pagamenti, o riconducibili ad annotazioni sui conti, anteriori al 22 maggio 2002 (ovvero anteriori ai dieci anni rispetto alla notifica della citazione introduttiva del presente giudizio), instando nel merito per il rigetto delle pretese.

Tanto sinteticamente esposto, va, anzitutto, esaminata, per essere rigettata in quanto infondata, l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta.

Solo un breve cenno merita, ancor prima, la deduzione di [redacted] circa l'inesistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, deduzione che risulta, infatti, smentita *per tabulas* (vedasi gli estratti conto trimestrali, recanti espresso riferimento al fido concesso).

Tornando, quindi, alla eccezione sopra indicata, appare, sul punto, dirimente richiamare il noto principio affermato dalla Suprema Corte, con l'autorevolezza delle Sezioni Unite (cfr. Cassazione civile, sez. unite, 2 dicembre 2010 n. 24418), secondo cui la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme depositate nel conto corrente bancario inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto stesso abbiano avuto (come di norma avviene, secondo lo schema causale tipico del contratto) solo funzione ripristinatoria della provvista.



Il che porta ad evidenziare che, nella specie, [redacted] si è limitata ad eccepire genericamente la maturata prescrizione, senza fare, tuttavia, alcun puntuale riferimento (com'era suo onere fare) ai presunti versamenti aventi, viceversa, natura solutoria, in tesi, effettuati da [redacted]

Similmente infondata è l'eccezione di decadenza che la convenuta ha svolto in considerazione della mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte dell'attrice, essendo risaputo che siffatta omissione rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non preclude certo la contestazione della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le partite inserite (cfr., *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. I, 26 maggio 2011 n. 11626).

Circa, poi, la tesi (sempre propugnata da [redacted] che di interessi spontaneamente pagati da [redacted] e, dunque, irripetibili ex art 2034 c.c. si tratterebbe, a sancirne l'infondatezza è sufficiente il rilievo che tale pagamento giammai è avvenuto su iniziativa o autorizzazione della correntista, bensì (molto più semplicemente) in forza dei conteggi eseguiti dalla banca.

Venendo, finalmente, al tema in contesa, appare francamente fuori discussione, a fronte della granitica giurisprudenza della Suprema Corte (vedasi, *ex multis*, la già citata Cassazione civile, sez. unite, 2 dicembre 2010 n. 24418), l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto applicata da [redacted] sul conto corrente n. 27 nonché sui conti anticipi/sovvenzioni n. 280198 (già n. 280089) e n. 280090 dall'apertura dei rapporti sino al 30 giugno 2000.

Di qui il diritto dell'attrice di ottenere la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate a tale titolo sui predetti conti nel lasso di tempo sopra indicato.

Per ciò che concerne, poi, gli interessi passivi ultralegali applicati per tutta la durata dei rapporti sui conti correnti n. 27 e n. 2489 e sui conti anticipi/sovvenzioni n. 280198 (già n. 280089), n. 290907, n. 284172, n. 282628, n. 280523, n. 280197, n. 280090, n. 280054 e n. 280052 intrattenuti da [redacted], non può tacersi che [redacted] ha operato al riguardo in



assenza dell'indispensabile valida pattuizione scritta, sicché gli interessi dovranno essere ricalcolati al tasso legale in vigore all'epoca di ogni singolo addebito.

Reputa, invero, questo Giudice che il contratto di data 10 giugno 1993 depositato dalla convenuta non sia riferibile né al conto corrente n. 27 né agli ulteriori conti oggetto di causa, per la dirimente ragione che tante e troppe sono le incongruenze che ~~_____~~ ha tempestivamente evidenziato, senza ricevere una plausibile giustificazione (per menzionarne solo alcune: inverosimile riduzione dell'interesse debitore - dal 13% al 12,50% - nei soli 11 giorni intercorsi fra la stipula del contratto e la prima operazione risultante dall'estratto conto scalare; c.m.s. diversamente indicata - $1/8^{00}$ - $0,125^{00}$ - in tali pressoché coevi atti; previsione nel citato estratto conto del passaggio a decorrere dal 21 giugno 1993 dal precedente tasso creditore del $2,000^{00}$ a quello del $6,000^{00}$ e, di contro, previsione nel contratto di data 10 giugno 1003 prodotto dalla convenuta di un tasso di interesse creditore del $6,000^{00}$; analogamente nel citato estratto conto si passa da un tasso a debito del $18,000^{00}$ a decorrere dal 1° aprile 1993 ad un tasso a debito del $12,500^{00}$ a decorrere dal 21 giugno 1993, laddove nel contratto di data 10 giugno 1993 il tasso a debito viene indicato in misura pari al 13^{00}).

Di qui il diritto di ~~_____~~ di ottenere la restituzione anche delle ulteriori somme illegittimamente addebitate al titolo ora in esame. Per finire, pure le commissioni di massimo scoperto trimestrali addebitate da ~~_____~~ sul conto corrente n. 27 intrattenuto dall'attrice, in assenza - per quanto già precisato - di valida pattuizione contrattuale, risultano indebite e vanno, perciò, restituite.

Sul versante del *quantum*, vanno nella presente sede valorizzate e recepite le condivisibili elaborazioni contabili (non a caso, incontestate nell'esattezza dei calcoli) effettuate dal Ctu rag. Stefano Basso nella relazione in atti, in puntuale e scrupolosa evasione dei quesiti affidatigli.

Se ne ha che l'importo illegittimamente addebitato è pari ad € 201.587,89 complessivi.



Ed in tali termini la domanda va, dunque, accolta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in prudente applicazione dei criteri medi dettati dalle tariffe forensi, seguono la soccombenza.

Per le medesime ragioni i già liquidati oneri relativi alla CTU espletata dal rag. Stefano Basso vengono posti in via definitiva a carico di [REDACTED]

P. Q. M.

Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) condanna la convenuta Banca [REDACTED] a restituire all'attrice [REDACTED], la somma di € 201.587,89 complessivi, indebitamente corrisposta a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto trimestrali, oltre interessi legali dalla costituzione in mora del 15 luglio 2011 al saldo effettivo;
- 2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in € 13.430,00 per compenso ed € 678,65 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge;
- 3) pone a definitivo carico della convenuta le già liquidate spese di CTU.

Così deciso in Pordenone il 25 maggio 2016.

Il Giudice

Dr.ssa Maria Paola Costa

